



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006322 P-4.22.25
del 06/07/2018



20289229

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione – COM(2018) 397.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
☐ Codice della proposta: COM (2018) 397 final
☐ Codice interistituzionale: 2018/0220 (COD)
☐ Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premessa: finalità e contesto

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione, a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea. Pertanto, salvo diverse disposizioni eventualmente previste dall'accordo di recesso ratificato, il 30 marzo 2019 tutto il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, il quale diventerà quindi un paese terzo. Di conseguenza a partire dalla data di recesso non sarà più applicabile nel Regno Unito il quadro legislativo dell'UE in materia di omologazione dei veicoli e loro componenti costituito in particolare dai seguenti atti:

- la direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (che sarà sostituita dal regolamento 2018/858 applicabile a partire dal 1° settembre 2020);
- il regolamento (UE) n. 168/2013, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
- il regolamento (UE) n. 167/2013, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, e
- il regolamento (UE) 2016/1628, relativo all'omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

Pertanto, l'autorità di omologazione britannica cesserà di essere un'autorità di omologazione dell'UE e non sarà più in grado di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di un'autorità di omologazione ai sensi della legislazione sopra richiamata. Di conseguenza, i costruttori che detengono omologazioni rilasciate dal Regno Unito dovranno ottenere nuove omologazioni da un'altra autorità di omologazione dell'Unione, anche per i veicoli e componenti già in produzione, al fine di mantenere la conformità di tali prodotti con la legislazione dell'UE e continuare ad avere accesso al mercato dell'Unione.

Il quadro giuridico relativo ai veicoli stabilisce requisiti procedurali volti ad armonizzare le modalità di rilascio delle omologazioni in tutta l'UE, tuttavia esso prevede talune disposizioni che rendono difficile, per i costruttori interessati, adottare le misure necessarie per garantire la conformità alle norme e la continuità operativa anche dopo che l'acquis dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Ad esempio, il sistema di omologazione dell'UE consente ai costruttori di scegliere liberamente l'autorità a cui presentare la domanda di omologazione, ma non consente al

costruttore di cambiare autorità di omologazione una volta che l'omologazione è stata rilasciata ed ad un'autorità di omologazione di modificare l'omologazione rilasciata da un'altra autorità. Parimenti, le autorità di omologazione possono accettare soltanto i verbali di prova provenienti dai servizi tecnici che lo Stato membro cui l'autorità appartiene ha già designato e notificato alla Commissione.

Inoltre, uno dei principi fondamentali del sistema di omologazione è che un prodotto può essere omologato unicamente rispetto ai requisiti applicabili ai nuovi tipi (e non ai nuovi veicoli) al momento in cui l'omologazione viene rilasciata. Infine, una volta che l'autorità di omologazione britannica avrà cessato di essere un'autorità di omologazione dell'UE, essa non potrà più garantire la conformità della produzione e la conformità in servizio dei prodotti già in circolazione e non potrà richiamare un prodotto che non è conforme ai requisiti ambientali o di sicurezza.

Tutte queste difficoltà danno luogo a una considerevole incertezza giuridica per i costruttori con omologazioni rilasciate dal Regno Unito e per tale ragione la proposta in argomento intende porre rimedio a tali difficoltà modificando in via temporanea e in modo molto mirato le norme in vigore per consentire ai costruttori interessati di ottenere per i loro prodotti nuove omologazioni, rilasciate da altri Stati membri in sostituzione di quelle rilasciate nel Regno Unito.

In sintesi la proposta:

- consente espressamente ai costruttori interessati di rivolgersi ad un'altra autorità di omologazione dell'UE per ottenere nuove omologazioni per tipi di prodotti esistenti;
- evita che le prove su cui si basano le omologazioni rilasciate nel Regno Unito debbano essere ripetute poiché il servizio tecnico che le ha effettuate non è stato designato e notificato da un'autorità di omologazione dell'UE;
- dispone che tali omologazioni possano essere rilasciate se sono soddisfatti i requisiti per i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti invece di quelli per i nuovi tipi;
- contribuisce a individuare nuove autorità di omologazione per i prodotti già immessi nel mercato prima del recesso, che eseguiranno i controlli della conformità in servizio disponendo eventualmente un successivo richiamo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e si basa sull'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito del funzionamento del mercato interno. Infatti, l'atto proposto integra quattro atti normativi dell'Unione e ne modifica il contenuto; ciò può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di UE e non mediante un'azione a livello degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto introduce le modifiche

normative necessarie e nel contempo non si spinge al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di consentire ai costruttori con omologazioni rilasciate nel Regno Unito di conformarsi alla normativa in materia di omologazione. Essa prevede le condizioni giuridiche necessarie per mantenere, nella misura del possibile, condizioni di parità tra i costruttori.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è sostanzialmente positiva in quanto la proposta intende risolvere un problema oggettivo che a legislazione corrente non troverebbe una soluzione basata su solidi fondamenti giuridici. Pertanto con la proposta in argomento i costruttori di veicoli e componenti detentori di omologazione rilasciata dal Regno Unito potranno richiedere ad una Autorità di omologazione della UE una nuova omologazione.

Le disposizioni contenute nella proposta non producono effetti sui requisiti in materia di sicurezza o di prestazioni ambientali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti. L'iniziativa non conferisce alcun vantaggio ai costruttori con omologazioni rilasciate nel Regno Unito rispetto a quelli con omologazioni rilasciate da altri Stati membri. Al contrario, le disposizioni proposte si limitano a consentire ai costruttori di continuare a fabbricare i propri prodotti nel rispetto dei requisiti di legge applicabili senza interrompere le produzioni già in corso che potrebbe generare conseguenze sociali ed economiche.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale anche in considerazione del fatto che un numero limitato di omologazioni risulta essere rilasciato ad aziende italiane.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ravvisano particolare modifiche da apportare al testo la cui adozione, dovrebbe essere sostenuta a livello negoziale.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento non ha un impatto finanziario per la pubblica amministrazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dalla proposta di regolamento non si prevedono effetti sull'organizzazione della

pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti sui cittadini, sono positivi, dal momento che la proposta di regolamento renderà più agevole per i costruttori ottemperare alla normativa dell'UE garantendo la protezione dei consumatori e dei cittadini europei.

Altro



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2- Normative ed accordi internazionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi n. 19
00187 Roma
infoattive@governo.it

e, p.c. Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo
Sede
(rif. 0018054 dell'8 giugno 2018)
legislativo.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di relazione. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

- Codice del Consiglio: 9716/18;
- Codice della proposta: COM (2018) 397;
- Codice Interistituzionale: 2018/0220 (COD).

Con riferimento alla nota DPE 0005255 P-4.22.25 del 7/6/2018, di pari oggetto, si trasmette lo schema di relazione previsto della legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)